



Città di Medicina

COPIA DELIBERAZIONE N.19	Comunicata ai Capigruppo consiliari il 20 FEB, 2015 prot. n. 0003053
--	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI LIMITI, DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA O DI CONSULENZE. MODIFICHE.

L'anno Duemilaquindici il giorno **Nove**
del mese di **Febbraio** Alle ore **14,30** Nella Casa comunale.

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
1) RAMBALDI ONELIO	Sindaco – Presidente	1	
2) MONTANARI MATTEO	Assessore	1	
3) FAVA DILVA	Assessore		1
4) BALESTRAZZI MAURO	Assessore	1	
5) SIMONINI JESSY	Assessore	1	
6) CROCI CHIOCCHINI MARIA ELENA	Assessore	1	

Assiste il Segretario generale Dott.ssa Cinzia Giacometti

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Onelio Rambaldi assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI LIMITI, DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA O DI CONSULENZE. MODIFICHE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione G.C. n. 6 in data 19/1/2009, tempestivamente trasmessa alla Corte dei Conti, sono state approvate le "Disposizioni per la definizione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca o di consulenza", ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008);
- a seguito della nota della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, protocollo n. 3182 del 11/6/2013 (che sottolineava esservi un contrasto degli artt. 6, comma 1 e 9, comma 1 del Regolamento sopracitato con i principi di buon andamento e imparzialità da una parte e dell'altra con il quadro normativo di riferimento) con deliberazione G.C. n. 103 del 29/7/2013 sono state apportate modifiche;

Vista l'ulteriore nota della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, protocollo n. 5962 del 19/12/2014 (Delibera 274/2014/REG) indirizzata al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale relativa al medesimo oggetto, affinché se ne tenga conto in sede di modifica del regolamento;

Ritenuto di procedere modificando il testo nel senso dell'accoglimento delle richieste e di una diversa specificazione dell'art. 1, comma 5 in relazione ai rilievi formulati;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000:

- del parere favorevole del Segretario Generale – Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica

Con voti palesi, favorevoli unanimi;

DELIBERA

1) per quanto specificato in premessa di apportare al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi "Disposizioni per la definizione dei limiti, dei criteri e delle modalità di affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca o di consulenze" le modifiche evidenziate nel testo in allegato alla presente;

2) di approvare, conseguentemente, il testo aggiornato come risultante dall'allegato A) al presente provvedimento, che sarà trasmesso, per estratto, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge n. 244/2007, entro 30 giorni;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000.



Città di Medicina
Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc. 00421580374
Tel 0516979111 – Fax 0516979222 - affgen@medicina.provincia.bologna.it

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Disposizioni per la definizione dei limiti, dei criteri e delle modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca o di consulenze.

Art. 1

Riferimenti generali per l'affidamento di incarichi professionali e consulenze

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo disciplinano l'affidamento di incarichi professionali e di consulenze da parte dei Responsabili di Area/Servizio del Comune, per far fronte ad esigenze che l'Amministrazione non può soddisfare con risorse umane operanti stabilmente nella propria organizzazione.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, si intendono:

- a) per **“incarichi”** o **“incarichi professionali”** o **“incarichi di collaborazione”**, i rapporti intercorrenti tra il Comune ed un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale;
- b) per **“incarichi di studio”**, le attività di studio svolte nell'interesse dell'amministrazione, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio e l'elaborazione di soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'Amministrazione committente;
- c) per **“incarichi di ricerca”**, le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell'amministrazione;
- d) per **“consulenze”**, le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo:
 - d.1.) le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
 - d.2.) le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
 - d.3.) studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.
- e) per **“esperto”**, il soggetto al quale possono essere affidati incarichi professionali o consulenze in ragione delle sue particolari esperienze formative e delle specifiche competenze acquisite;
- f) per **“capacità tecnico-professionale”**, il possesso di esperienze maturate nel settore oggetto dell'incarico in affidamento;

g) per “particolare e comprovata specializzazione universitaria”, il requisito del possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente secondo l'ordinamento universitario, coerente con il settore oggetto dell'incarico in affidamento;

h) per “disciplinare di incarico” o “contratto di incarico” o “contratto di collaborazione” o “contratto di consulenza”, l'atto negoziale traduttivo del rapporto tra l'Amministrazione committente ed il soggetto esecutore da essa individuato per lo svolgimento delle prestazioni professionali qualificate di cui necessita.

3. Dove non diversamente disciplinato dalle disposizioni del presente titolo, le stesse si intendono applicabili sia ai procedimenti per il conferimento /l'affidamento di incarichi individuali, sia ai procedimenti di conferimento/affidamento di incarichi di studio e di ricerca, nonché di consulenze, svolti dai soggetti prestatori:

- a) in forma di lavoro autonomo occasionale;
- b) in forma di lavoro autonomo riportato ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) in forma di attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente dai soggetti stessi.

4. Gli incarichi svolti da esperti in forma di collaborazione coordinata e continuativa non rientrano nelle forme di lavoro flessibile per le quali è prevista limitazione di utilizzo in base all'art. 36 del Decreto legislativo n. 165/2001.

~~5. Le disposizioni contenute nel presente titolo, non si applicano:~~

- ~~–all'affidamento di incarichi di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza, nonché agli incarichi per attività tecniche a queste assimilabili, per i quali l'Amministrazione fa riferimento alla disciplina specifica, prevista dall'art. 91 del Decreto legislativo n. 163/2006 e dagli atti normativi attuativi dello stesso decreto;~~
- ~~–ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;~~
- ~~–alle esternalizzazioni di servizi nei quali i rapporti tra il Comune ed i soggetti esecutori ricadano nell'ambito applicativo del Decreto legislativo n. 163/2006;~~
- ~~–alle forme di relazione tra Amministrazione e singole persone fisiche fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi attuativi;~~
- ~~–agli incarichi relativi a rappresentanza legale, rappresentanza processuale e patrocinio dell'Amministrazione.~~

5. Le disposizioni contenute nel presente titolo, non si applicano:

- all'affidamento di incarichi di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza, nonché agli incarichi per attività tecniche a queste assimilabili, per i quali l'Amministrazione fa riferimento alla disciplina specifica, prevista dall'art. 91 del Decreto legislativo n. 163/2006 e dagli atti normativi attuativi dello stesso decreto;*
- ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;*
- alle esternalizzazioni di servizi nei quali i rapporti tra il Comune ed i soggetti esecutori ricadano nell'ambito applicativo del Decreto legislativo n. 163/2006;*
- alle forme di relazione tra Amministrazione e singole persone fisiche fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi attuativi.*

Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano altresì agli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione, nonché quelli inerenti attività di rogito notarile. Per tali incarichi l'attività di selezione del professionista (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2012 n. 2730; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II 16 luglio 2014 n. 1383) è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione.

Art. 2
Presupposti generali per il conferimento/l'affidamento di incarichi professionali e di consulenza

1. Il Comune può conferire incarichi individuali per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

I conseguenti rapporti, sono regolati da contratti di lavoro autonomo, secondo le tipologie previste dall'ordinamento, come richiamate nel precedente art. 1, comma 3, formalizzati con la stipulazione di apposito disciplinare.

2. L'affidamento di incarichi individuali, nonchè di studio, ricerca e consulenza, avviene nel rispetto di quanto previsto dal precedente commi e qualora ricorrano i seguenti presupposti oggettivi e funzionali:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) Il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, e modalità di pagamento che deve essere, comunque, condizionato all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

3. Nell'affidamento di incarichi oggetto del presente regolamento, il Comune attesta la congruità tra il compenso da corrispondere e l'utilità derivante per l'Amministrazione.

4. Il Comune affida gli incarichi di studio e di ricerca, nonché gli incarichi di consulenza sulla base di un programma approvato dal Consiglio comunale.

Art. 3
Presupposti particolari per il conferimento/l'affidamento di incarichi professionali

1. Gli incarichi individuali, nonché di studio, ricerca e consulenza, sono affidati, oltre che in base a quanto previsto dal precedente art. 2, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni connesse a condizioni particolari del possibile incaricato, tra le quali rientrano, in particolare:

- a) le cause di incompatibilità riferibili alle fattispecie individuate dall'art. 51 del Codice di procedura civile, riferibili all'oggetto ed all'esecuzione dell'incarico;
- b) le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali in base alle disposizioni in tema di incompatibilità contenute nel Decreto legislativo n. 267/2000;
- c) l'art. 25 della legge n. 724/1994;
- d) l'art. 53 del Decreto legislativo n. 165/2001, con riguardo ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell'orario di lavoro;
- e) l'art. 92, comma 1 del Decreto legislativo n. 267/2000, con riguardo ai dipendenti di enti locali con rapporto di lavoro a tempo parziale, con qualunque commisurazione rispetto all'orario di lavoro.

2. L'accertamento delle eventuali condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico è svolto dal responsabile del procedimento di affidamento dello stesso.

Art. 4

Limite di spesa annua per incarichi professionali e consulenze

1. Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste dal programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5

Procedura di affidamento di incarichi professionali e di consulenze mediante valutazione comparativa

1. Il Comune affida gli incarichi individuali, nonché di studio, ricerca e consulenza, in via prioritaria, individuando gli esperti cui affidare l'esecuzione delle prestazioni professionali altamente qualificate di cui necessita, in base ad una procedura selettiva con valutazione comparativa, finalizzata ad accertare le capacità propositive degli stessi.

2. La procedura selettiva, ~~di regola composta da una fase di preselezione,~~ è effettuata dall'Amministrazione nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

3. Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma 2, la procedura selettiva è resa nota mediante un avviso pubblico, nel quale sono precisati i requisiti di partecipazione ed i criteri di preselezione e/o selezione, nonché sono individuate le modalità di sviluppo della valutazione comparativa.

4. In ogni caso l'avviso di ~~preselezione/selezione,~~ è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune. ~~La selezione si svolge assicurando il confronto fra un numero adeguato di operatori in relazione al valore economico dell'incarico.~~

Art. 6

Criteri e requisiti per l'affidamento

1. Gli incarichi saranno affidati a professionisti idonei selezionati:

- a. ~~previa pubblicazione di avviso (per specifici incarichi) all'albo pretorio del Comune e sul sito internet comunale per almeno 26 giorni 10 giorni consecutivi. con l'ulteriore sua contestuale diffusione presso i rispettivi ordini professionali. In tal caso, ove se ne ravvisi l'opportunità e ne sussistano le condizioni, può seguire un'ulteriore fase di invito a professionisti preselezionati;~~

L'invito è rivolto:

- per importi inferiori a 20.000,00 euro (al netto degli oneri) ad almeno tre soggetti, se sono presenti in tale numero aspiranti idonei
- per importi superiori a 20.000,00 euro (al netto degli oneri) ad almeno cinque soggetti, se sono presenti in tale numero aspiranti idonei.

L'affidamento avverrà nel rispetto dei criteri di cui appresso, ove applicabili:

- a. rotazione
- b. divieto di cumulo degli incarichi (di norma non più di n. 1 affidamento all'anno allo stesso professionista, salvo casi particolari e debitamente motivati, anche desumibili dal successivo articolo 9)
- c. stretta e comprovata correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie progettuali delle quali necessita l'Amministrazione e per importi non inferiori a quello oggetto di incarico.

~~2. I tempi di pubblicazione dell'avviso potranno essere ridotti della metà solo per motivi di urgenza accertata e formalmente certificata dal Responsabile del procedimento.~~

2 3. La dimostrazione del possesso di un'esperienza adeguata rapportata alla tipologia e all'importo dell'incarico avviene a cura del professionista mediante presentazione di *curriculum*. Ai fini dell'ammissione, il Responsabile del procedimento procede ad una valutazione effettuata sulla base di elementi meramente quantitativi, accertando l'importo di incarichi appartenenti alle tipologie similari all'oggetto dell'incarico, eseguiti in periodo antecedente alla data dell'avviso.

3 4. Ai fini del conferimento dell'incarico, nel caso di affidamento basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si procederà invece alla valutazione del merito tecnico, con riguardo alle caratteristiche prestazionali descritte nell'offerta, quali tempi e modalità diverse e a caratteristiche qualitative desumibili da incarichi pregressi unitamente all'elemento del prezzo, oltre a quanto previsto al successivo articolo 8.

Il Responsabile potrà avvalersi, a propria discrezione, di una Commissione di valutazione, che egli presiederà.

Art. 7 Contenuti dell'avviso

1) L'avviso per l'affidamento dell'incarico deve contenere:

- a) oggetto dell'incarico;
- b) requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) importo presunto dell'incarico;
- d) tempi di esecuzione;
- e) altre indicazioni relative alla prestazione;
- f) termine per la presentazione delle candidature in stretta connessione con i tempi di pubblicazione dell'avviso;
- g) indicazione che la valutazione viene effettuata sulla scorta dei criteri di cui all'articolo successivo.

Art. 8 Criteri di valutazione dei soggetti concorrenti all'affidamento di un incarico

1. La valutazione delle offerte/proposte degli esperti partecipanti/ammessi/invitati alla procedura selettiva per l'affidamento di incarichi individuali, di studio e di ricerca, nonché di consulenza è effettuata con applicazione di uno dei seguenti criteri generali:

- a) il prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo del compenso per le attività oggetto dell'incarico indicato come corrispettivo complessivo di riferimento;
- b) l'offerta economicamente più vantaggiosa, con individuazione di una pluralità di elementi pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'incarico.

2. Quando la procedura selettiva per l'individuazione dei soggetti cui affidare incarichi individuali, di studio e di ricerca, nonché di consulenza prevista dal precedente articolo 6 è svolta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune, al fine di valutare le offerte/proposte degli esperti, assume a riferimento criteri quali (in via esemplificativa e non esaustiva):

- a) abilità e qualificazione professionali specifiche rispetto all'oggetto dell'incarico valutabili mediante:
 - a.1) realizzazione di attività professionali configurabili come significative, riconducibili in modo specifico alla materia dell'incarico;
 - a.2) elaborazioni di analisi o tecniche sviluppate negli ambiti di competenza riferibili alla materia dell'incarico;
- b) capacità propositive del potenziale incaricato rispetto alle aspettative dell'amministrazione, con riferimento a molteplici elementi, quali, a titolo esemplificativo:
 - b.1) esplicitazione dei possibili sviluppi progettuali;
 - b.2) elementi chiave attrattivi;
 - b.3) caratteristiche di base dell'attività;
 - b.4) programma di sviluppo;
- c) capacità operative in relazione allo sviluppo dell'incarico, con riferimento a molteplici elementi, quali, a titolo esemplificativo:

- c.1) modalità attraverso le quali l'incaricato si relazionerà costantemente all'Amministrazione per permettere alla stessa di vagliare gli sviluppi progettuali;
- c.2) modalità di interazione per affrontare possibili criticità
- c.3) strumenti di autoverifica delle prestazioni;
- d) indicazioni di corrispettivo in relazione al compenso per lo svolgimento dell'incarico rispetto agli elementi economici stabiliti dall'Amministrazione.

Art. 9 **Affidamento diretto di incarichi**

1. L'amministrazione può affidare incarichi individuali, nonché di studio, ricerca e consulenza, ad esperti individuati direttamente, senza procedere all'esperimento delle procedure selettive con valutazione comparativa previste dal precedente articolo 6, qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) necessità di far fronte ad esigenze urgenti ed imprevedibili non imputabili all'amministrazione stessa, valutate con adeguata e specifica motivazione, richiedenti prestazioni professionali altamente qualificate per le quali non risulti possibile avvalersi di risorse umane presenti all'interno dell'Amministrazione;

~~b) necessità di avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di progetti ed iniziative finanziati dall'Unione Europea o da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l'individuazione degli incaricati, in quanto le stesse ritarderebbero e renderebbero impossibile l'esecuzione delle attività, con conseguente rischio di perdita delle risorse messe a disposizione;~~

b) necessità di avvalersi di prestazioni professionali di natura artistica o culturale non comparabili od assimilabili ad altre per l'originalità delle idee e per le peculiari abilità del soggetto che le può realizzare, limitatamente ai soggetti che operino nel campo dell'arte o dello spettacolo (a titolo esemplificativo: narratori, attori, animatori per lo svolgimento di laboratori corsi e letture ad alta voce, attività di promozione alla lettura, realizzazione di percorsi didattici, traduzione di pubblicazioni, predisposizione di testi divulgativi, articoli, brevi saggi, servizi fotografici e simili);

~~e) necessità di avvalersi di prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili ed assimilabili ad altre per l'originalità delle idee e per le peculiari abilità del soggetto che le può realizzare;~~

~~d) in tutti i casi nei quali la mancata realizzazione dell'attività oggetto dell'incarico potrebbe comportare pregiudizio per l'Amministrazione comprovabile con adeguata e specifica motivazione.~~

Art. 10 **Formalizzazione degli incarichi professionali**

1. Il Comune formalizza il proprio rapporto con l'esperto affidatario dell'incarico professionale o della consulenza mediante la stipulazione di un atto di natura contrattuale, nel quale sono precisati i contenuti delle prestazioni professionali richieste ed ogni altra modalità di esecuzione delle stesse, comprese le verifiche delle prestazioni dell'incaricato.

Conseguentemente, ove i risultati della prestazione non risultino conformi a quanto richiesto dall'amministrazione nel disciplinare d'incarico o siano del tutto insoddisfacenti, può essere prevista la fissazione di un termine per l'integrazione del risultato, o la possibilità per l'amministrazione di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero di ridurre proporzionalmente il corrispettivo, ove il risultato parziale risulti di utilità per l'Ente.

2. L'atto contrattuale per la definizione dell'incarico è stipulato in forma di scrittura privata o pubblica amministrativa, secondo le disposizioni dell'Ente.

Art. 11

Condizioni per l'esecuzione degli incarichi professionali e delle consulenze, nonché per l'erogazione dei compensi agli incaricati

~~1. I provvedimenti relativi all'affidamento di incarichi professionali e di consulenze sono pubblicati in conformità alle norme di legge vigenti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono pubblicati, a cura del Responsabile di Area/Servizio, sul sito web del Comune.~~

~~2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al precedente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile del servizio preposto.~~

~~3. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.~~

~~4. I contratti relativi a rapporti di consulenza con il Comune sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione, a cura del Responsabile di Area/Servizio, del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione.~~



Città di Medicina
Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374
Tel 0516979111 – Fax 0516979222 - affgen@medicina.provincia.bologna.it

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Disposizioni per la definizione dei limiti, dei criteri e delle modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca o di consulenze.

Art. 1

Riferimenti generali per l'affidamento di incarichi professionali e consulenze

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo disciplinano l'affidamento di incarichi professionali e di consulenze da parte dei Responsabili di Area/Servizio del Comune, per far fronte ad esigenze che l'Amministrazione non può soddisfare con risorse umane operanti stabilmente nella propria organizzazione.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, si intendono:

- d) per **“incarichi”** o **“incarichi professionali”** o **“incarichi di collaborazione”**, i rapporti intercorrenti tra il Comune ed un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale;
- e) per **“incarichi di studio”**, le attività di studio svolte nell'interesse dell'amministrazione, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio e l'elaborazione di soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'Amministrazione committente;
- f) per **“incarichi di ricerca”**, le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell'amministrazione;
- d) per **“consulenze”**, le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo:
 - d.1.) le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
 - d.2.) le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
 - d.3.) studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.
- e) per **“esperto”**, il soggetto al quale possono essere affidati incarichi professionali o consulenze in ragione delle sue particolari esperienze formative e delle specifiche competenze acquisite;
- f) per **“capacità tecnico-professionale”**, il possesso di esperienze maturate nel settore oggetto dell'incarico in affidamento;

g) per **“particolare e comprovata specializzazione universitaria”**, il requisito del possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente secondo l'ordinamento universitario, coerente con il settore oggetto dell'incarico in affidamento;

h) per **“disciplinare di incarico” o “contratto di incarico” o “contratto di collaborazione” o “contratto di consulenza”**, l'atto negoziale traduttivo del rapporto tra l'Amministrazione committente ed il soggetto esecutore da essa individuato per lo svolgimento delle prestazioni professionali qualificate di cui necessita.

3. Dove non diversamente disciplinato dalle disposizioni del presente titolo, le stesse si intendono applicabili sia ai procedimenti per il conferimento /l'affidamento di incarichi individuali, sia ai procedimenti di conferimento/affidamento di incarichi di studio e di ricerca, nonché di consulenze, svolti dai soggetti prestatori:

- a) in forma di lavoro autonomo occasionale;
- b) in forma di lavoro autonomo riportato ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) in forma di attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente dai soggetti stessi.

4. Gli incarichi svolti da esperti in forma di collaborazione coordinata e continuativa non rientrano nelle forme di lavoro flessibile per le quali è prevista limitazione di utilizzo in base all'art. 36 del Decreto legislativo n. 165/2001.

5. Le disposizioni contenute nel presente titolo, non si applicano:

- all'affidamento di incarichi di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza, nonché agli incarichi per attività tecniche a queste assimilabili, per i quali l'Amministrazione fa riferimento alla disciplina specifica, prevista dall'art. 91 del Decreto legislativo n. 163/2006 e dagli atti normativi attuativi dello stesso decreto;
- ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- alle esternalizzazioni di servizi nei quali i rapporti tra il Comune ed i soggetti esecutori ricadano nell'ambito applicativo del Decreto legislativo n. 163/2006;
- alle forme di relazione tra Amministrazione e singole persone fisiche fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi attuativi.

Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano altresì agli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione, nonché quelli inerenti attività di rogito notarile. Per tali incarichi l'attività di selezione del professionista (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2012 n. 2730; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II 16 luglio 2014 n. 1383) è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione.

Art. 2

Presupposti generali per il conferimento/l'affidamento di incarichi professionali e di consulenza

1. Il Comune può conferire incarichi individuali per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

I conseguenti rapporti, sono regolati da contratti di lavoro autonomo, secondo le tipologie previste dall'ordinamento, come richiamate nel precedente art. 1, comma 3, formalizzati con la stipulazione di apposito disciplinare.

2. L'affidamento di incarichi individuali, nonché di studio, ricerca e consulenza, avviene nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma e qualora ricorrano i seguenti presupposti oggettivi e funzionali:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) Il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, e modalità di pagamento che deve essere, comunque, condizionato all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

3. Nell'affidamento di incarichi oggetto del presente regolamento, il Comune attesta la congruità tra il compenso da corrispondere e l'utilità derivante per l'Amministrazione.

4. Il Comune affida gli incarichi di studio e di ricerca, nonché gli incarichi di consulenza sulla base di un programma approvato dal Consiglio comunale.

Art. 3

Presupposti particolari per il conferimento/l'affidamento di incarichi professionali

1. Gli incarichi individuali, nonché di studio, ricerca e consulenza, sono affidati, oltre che in base a quanto previsto dal precedente art. 2, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni connesse a condizioni particolari del possibile incaricato, tra le quali rientrano, in particolare:

- a) le cause di incompatibilità riferibili alle fattispecie individuate dall'art. 51 del Codice di procedura civile, riferibili all'oggetto ed all'esecuzione dell'incarico;
- b) le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali in base alle disposizioni in tema di incompatibilità contenute nel Decreto legislativo n. 267/2000;
- c) l'art. 25 della legge n. 724/1994;
- d) l'art. 53 del Decreto legislativo n. 165/2001, con riguardo ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell'orario di lavoro;
- e) l'art. 92, comma 1 del Decreto legislativo n. 267/2000, con riguardo ai dipendenti di enti locali con rapporto di lavoro a tempo parziale, con qualunque commisurazione rispetto all'orario di lavoro.

2. L'accertamento delle eventuali condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico è svolto dal responsabile del procedimento di affidamento dello stesso.

Art. 4

Limite di spesa annua per incarichi professionali e consulenze

1. Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste dal programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5

Procedura di affidamento di incarichi professionali e di consulenze mediante valutazione comparativa

1. Il Comune affida gli incarichi individuali, nonché di studio, ricerca e consulenza, in via prioritaria, individuando gli esperti cui affidare l'esecuzione delle prestazioni professionali altamente qualificate di cui necessita, in base ad una procedura selettiva con valutazione comparativa, finalizzata ad accertare le capacità propositive degli stessi.

2. La procedura selettiva è effettuata dall'Amministrazione nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

3. Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma 2, la procedura selettiva è resa nota mediante un avviso pubblico, nel quale sono precisati i requisiti di partecipazione ed i criteri di preselezione e/o selezione, nonché sono individuate le modalità di sviluppo della valutazione comparativa.

4. In ogni caso l'avviso di selezione, è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.

Art. 6 Criteri e requisiti per l'affidamento

1. Gli incarichi saranno affidati a professionisti idonei selezionati:

- a. previa pubblicazione di avviso (per specifici incarichi) all'albo pretorio del Comune e sul sito internet comunale per almeno 10 giorni consecutivi.

L'invito è rivolto:

- per importi inferiori a 20.000,00 euro (al netto degli oneri) ad almeno tre soggetti, se sono presenti in tale numero aspiranti idonei
- per importi superiori a 20.000,00 euro (al netto degli oneri) ad almeno cinque soggetti, se sono presenti in tale numero aspiranti idonei.

L'affidamento avverrà nel rispetto dei criteri di cui appresso, ove applicabili:

- a. rotazione
- b. divieto di cumulo degli incarichi (di norma non più di n. 1 affidamento all'anno allo stesso professionista, salvo casi particolari e debitamente motivati, anche desumibili dal successivo articolo 9)
- c. stretta e comprovata correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie progettuali delle quali necessita l'Amministrazione e per importi non inferiori a quello oggetto di incarico.

2. La dimostrazione del possesso di un'esperienza adeguata rapportata alla tipologia e all'importo dell'incarico avviene a cura del professionista mediante presentazione di *curriculum*.

Ai fini dell'ammissione, il Responsabile del procedimento procede ad una valutazione effettuata sulla base di elementi meramente quantitativi, accertando l'importo di incarichi appartenenti alle tipologie similari all'oggetto dell'incarico, eseguiti in periodo antecedente alla data dell'avviso.

3. Ai fini del conferimento dell'incarico, nel caso di affidamento basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si procederà invece alla valutazione del merito tecnico, con riguardo alle caratteristiche prestazionali descritte nell'offerta, quali tempi e modalità diverse e a caratteristiche qualitative desumibili da incarichi pregressi unitamente all'elemento del prezzo, oltre a quanto previsto al successivo articolo 8.

Il Responsabile potrà avvalersi, a propria discrezione, di una Commissione di valutazione, che egli presiederà.

Art. 7 Contenuti dell'avviso

1) L'avviso per l'affidamento dell'incarico deve contenere:

- a) oggetto dell'incarico;
- b) requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) importo presunto dell'incarico;
- d) tempi di esecuzione;
- e) altre indicazioni relative alla prestazione;
- f) termine per la presentazione delle candidature in stretta connessione con i tempi di pubblicazione dell'avviso;
- g) indicazione che la valutazione viene effettuata sulla scorta dei criteri di cui all'articolo successivo.

Art. 8

Criteri di valutazione dei soggetti concorrenti all'affidamento di un incarico

1. La valutazione delle offerte/proposte degli esperti partecipanti/ammessi/invitati alla procedura selettiva per l'affidamento di incarichi individuali, di studio e di ricerca, nonché di consulenza è effettuata con applicazione di uno dei seguenti criteri generali:

- a) il prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo del compenso per le attività oggetto dell'incarico indicato come corrispettivo complessivo di riferimento;
- b) l'offerta economicamente più vantaggiosa, con individuazione di una pluralità di elementi pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'incarico.

2. Quando la procedura selettiva per l'individuazione dei soggetti cui affidare incarichi individuali, di studio e di ricerca, nonché di consulenza prevista dal precedente articolo 6 è svolta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune, al fine di valutare le offerte/proposte degli esperti, assume a riferimento criteri quali (in via esemplificativa e non esaustiva):

- a) abilità e qualificazione professionali specifiche rispetto all'oggetto dell'incarico valutabili mediante:
 - a.1) realizzazione di attività professionali configurabili come significative, riconducibili in modo specifico alla materia dell'incarico;
 - a.2) elaborazioni di analisi o tecniche sviluppate negli ambiti di competenza riferibili alla materia dell'incarico;
- b) capacità propositive del potenziale incaricato rispetto alle aspettative dell'amministrazione, con riferimento a molteplici elementi, quali, a titolo esemplificativo:
 - b.1) esplicitazione dei possibili sviluppi progettuali;
 - b.2) elementi chiave attrattivi;
 - b.3) caratteristiche di base dell'attività;
 - b.4) programma di sviluppo;
- c) capacità operative in relazione allo sviluppo dell'incarico, con riferimento a molteplici elementi, quali, a titolo esemplificativo:
 - c.1) modalità attraverso le quali l'incaricato si relazionerà costantemente all'Amministrazione per permettere alla stessa di vagliare gli sviluppi progettuali;
 - c.2) modalità di interazione per affrontare possibili criticità
 - c.3) strumenti di autoverifica delle prestazioni;
- d) indicazioni di corrispettivo in relazione al compenso per lo svolgimento dell'incarico rispetto agli elementi economici stabiliti dall'Amministrazione.

Art. 9

Affidamento diretto di incarichi

1. L'amministrazione può affidare incarichi individuali, nonché di studio, ricerca e consulenza, ad esperti individuati direttamente, senza procedere all'esperimento delle procedure selettive con valutazione comparativa previste dal precedente articolo 6, qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) necessità di far fronte ad esigenze urgenti ed imprevedibili non imputabili all'amministrazione stessa, valutate con adeguata e specifica motivazione, richiedenti prestazioni professionali altamente qualificate per le quali non risulti possibile avvalersi di risorse umane presenti all'interno dell'Amministrazione;

b) necessità di avvalersi di prestazioni professionali di natura artistica o culturale non comparabili od assimilabili ad altre per l'originalità delle idee e per le peculiari abilità del soggetto che le può realizzare, limitatamente ai soggetti che operino nel campo dell'arte o dello spettacolo (a titolo esemplificativo: narratori, attori, animatori per lo svolgimento di laboratori corsi e letture ad alta voce, attività di promozione alla lettura, realizzazione di percorsi didattici, traduzione di pubblicazioni, predisposizione di testi divulgativi, articoli, brevi saggi, servizi fotografici e simili).

Art. 10
Formalizzazione degli incarichi professionali

1. Il Comune formalizza il proprio rapporto con l'esperto affidatario dell'incarico professionale o della consulenza mediante la stipulazione di un atto di natura contrattuale, nel quale sono precisati i contenuti delle prestazioni professionali richieste ed ogni altra modalità di esecuzione delle stesse, comprese le verifiche delle prestazioni dell'incaricato.

Conseguentemente, ove i risultati della prestazione non risultino conformi a quanto richiesto dall'amministrazione nel disciplinare d'incarico o siano del tutto insoddisfacenti, può essere prevista la fissazione di un termine per l'integrazione del risultato, o la possibilità per l'amministrazione di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero di ridurre proporzionalmente il corrispettivo, ove il risultato parziale risulti di utilità per l'Ente.

2. L'atto contrattuale per la definizione dell'incarico è stipulato in forma di scrittura privata o pubblica amministrativa, secondo le disposizioni dell'Ente.

Art. 11
**Condizioni per l'esecuzione degli incarichi professionali e delle consulenze,
nonché per l'erogazione dei compensi agli incaricati**

1. I provvedimenti relativi all'affidamento di incarichi professionali e di consulenze sono pubblicati in conformità alle norme di legge vigenti.



Città di Medicina

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche

sulla proposta di deliberazione di **Giunta** avente per oggetto: **DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI LIMITI, DEI CRITERI E DELLA MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA O DI CONSULENZE. MODIFICHE.**

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

La proposta di deliberazione in oggetto:

- non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Medicina, li 09 FEB. 2015



Il Segretario Generale
Dott.ssa Giacometti Cinzia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Medicina, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giuseppina Rinaldi

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
AI SENSI DELL'ART.147 BIS DEL D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche

Si rilascia il visto di attestazione della copertura finanziaria.

Medicina, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giuseppina Rinaldi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Onelio Rambaldi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo pretorio
dal **20 FEB, 2015** al **06 MAR, 2015** e verrà in data odierna comunicata ai Capigruppo consiliari.
Dalla Residenza Municipale, li **20 FEB, 2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cinzia Giacometti



[Handwritten signature]

Pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dalal

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Deliberazione non sottoposta a controllo eventuale.
Divenuta esecutiva per avvenuta pubblicazione
(Art.134, comma 3 D.Lgs.18/8/2000 n. 267)
in data

IL SEGRETARIO COMUNALE

